

Statuto dell'Associazione

"NOI CON VOI ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice Civile ed al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo settore" e ss.mm.ii., l'Associazione "Noi con Voi ODV", siglabile ove consentito, "NCV ODV".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di SAVIGLIANO (CN), in Viale del Sole 15.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'associazione è iscritta.

La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

L'ente ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti.

Art. 2

Scopi e finalità

L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro.

In osservanza e quale esplicitazione del valore morale della solidarietà umana e di quello della giustizia sociale, l'Associazione ha come fine istituzionale – nell'alveo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed altre rilevanti dichiarazioni internazionali – la realizzazione di opere di aiuto umanitario e per lo sviluppo, a favore

di soggetti in situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare, esercitando in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale.

L'Associazione per la realizzazione di questi obiettivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si prefigge lo scopo di:

- aiutare chiunque si trovi in difficoltà, rivolgendosi a tutta la famiglia umana, i cui componenti sono titolari di uguali diritti e dignità, nonché dei corrispondenti doveri e della responsabilità di operare per la costruzione del bene comune con un approccio rispettoso dell'ambiente;

- realizzare e sostenere progetti mirati allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione della vita, tramite la promozione o realizzazione di programmi di cooperazione e/o sviluppo, emergenza e riabilitazione, anche elaborati da organizzazioni internazionali (ONU e agenzie specializzate, Unione Europea, ecc), tendenti a coinvolgere tutti i settori della vita economica e sociale, con l'impiego di volontari ed esperti, in collaborazione con le popolazioni interessate ed in armonia con i piani di sviluppo locali, ritenendo lo sviluppo una delle condizioni indispensabili per il conseguimento della pace e della giustizia a livello internazionale;

- incentivare il dialogo e la collaborazione tra i Paesi dell'Unione Europea e le popolazioni dei Paesi in Via di Sviluppo attraverso lo sviluppo di iniziative di scambio e di cooperazione internazionale;

- incentivare dialogo e partecipazione anche all'interno delle strutture sanitarie nazionali per favorire scambi ed aiuti con ospedali, centri medici e dispensari di altri continenti;

- collaborare con Enti, Istituzioni ed Associazioni operanti in identico o analogo settore o in ambiti diversi purché non in netto contrasto con gli scopi dell'Associazione al fine di instaurare forme di collaborazione e/o di scambio per sviluppare e pro-

muovere progetti utili al raggiungimento delle finalità associative;

L'Associazione si prefigge di incentivare attività con la finalità di:

- promuovere il commercio equo e solidale;

- sostenere l'attenzione all'ambiente ed il diritto all'acqua;

- concorrere alla solidarietà tra i popoli e supportare organizzazioni in lotta contro

ogni forma di razzismo e di oppressione affinché siano preservati i principi fonda-

mentali sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, agendo nell'intento

di superare tutte le forme di discriminazione;

- rinforzare l'intermediazione culturale al fine di coinvolgere gli immigrati residenti

sul territorio nelle iniziative organizzate in favore dei loro paesi d'origine o finalizza-

te al condividere momenti di crescita ed approfondimento tra le diverse culture e

favorire l'integrazione sociale.

L'Associazione dedica i suoi sforzi alla promozione di attività conoscitive della coo-

perazione allo sviluppo e dell'esperienza di volontariato. A tale scopo l'ente, in via

esplicativa e non esaustiva, si prefigge di:

- organizzare e/o partecipare ad attività culturali, artistiche o ricreative di interesse

sociale preposte alla promozione e allo sviluppo del volontariato e della solidarietà;

proporre iniziative e incontri di informazione sullo sviluppo ed il sottosviluppo, per

far conoscere la realtà e le sofferenze delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo,

nonché le cause che a tali realtà conducono, in collaborazione con Enti, Istituzioni

ed Associazioni operanti in identico o analogo settore;

- proporre iniziative e incontri sui problemi della pace e del riarmo, della salute,

dell'infanzia, dell'ambiente, sull'emancipazione delle donne e le pari opportunità,

sui diritti delle minoranze discriminate in collaborazione con Enti, Istituzioni ed As-

sociazioni operanti in identico o analogo settore;

- organizzare eventi e attività che permettano a tutte le persone di potervi accedere, ognuno con i propri limiti e necessità, contribuendo così ad elevare la cittadinanza attiva, la coesione e la protezione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

L'Associazione riconosce la centralità valoriale del volontariato nelle sue diverse espressioni, dello spirito di servizio e della gratuità, così come di una concezione della preparazione personale del singolo intesa come esercizio di responsabilità, competenza e rispetto nei confronti della complessità delle questioni su cui si intende agire. L'azione dell'Associazione si esprime in una particolare attenzione alle risorse umane attraverso un appropriato percorso di formazione ed accompagnamento sotto il profilo sia tecnico sia valoriale, secondo modalità che privilegiano la condivisione delle esperienze e della riflessione affinché l'adesione personale ai valori posti dall'Associazione alla base della propria azione si traduca in comportamenti ad essi congruenti.

Art. 3

Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REPERTORIO N° 2397 RACCOLTA N° 2045

- prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e

successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo

2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse so-

ciale con finalità educativa;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o reli-

gioso;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e succes-

sive modificazioni;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui al-

la legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di dena-

ro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse gene-

rale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e

della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei

consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente arti-

colo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse

le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi

di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ODV intende:

- sostenere e promuovere specifici progetti di cooperazione offrendo aiuti concreti,

sanitari, medici, tecnologici, scolastici ai villaggi e alle popolazioni di cui l'Associazione

doovesse venire a conoscenza per situazioni di necessità;

- in caso di necessità e bisogno promuovere interventi in situazioni di emergenza

sul territorio nazionale e internazionale;

- fornire supporto, sostegno ed aiuto materiale a situazioni di difficoltà sul territorio

nazionale e nei paesi in cui si collabora;

- difendere la vita, la salute umana, dell'ambiente, degli animali e delle diverse cul-

ture tradizionali e locali;

- incentivare, sostenere e promuovere progetti e microprogetti volti a tutelare le a-

bilità artistiche ed artigianali, al fine di permettere a queste popolazioni di conser-

vare la propria cultura e di trarne una fonte di reddito e di auto sostentamento.

Promuovere in tale ambito scelte di consumo consapevoli e sostenibili;

- promuovere formazione scolastica e lavorativa al personale coinvolto nei progetti;

sostenere il percorso delle persone detenute presso le case di reclusione dove l'As-

sociazione implementa progetti di formazione scolastica e lavorativa affinché que-

ste possano trovare una loro collocazione dopo aver concluso il periodo di detenzio-

ne;

- collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o in-

ternazionale, nonché ad organismi, movimenti e associazioni con i quali condivide

gli scopi istituzionali;

- collaborare con Associazioni / Organizzazioni / Enti impegnate nell'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- organizzare incontri, serate, conferenze, mostre, campagne promozionali ed iniziative di carattere sociale e culturale, realizzate sul territorio italiano, per informare, formare e sensibilizzare sui temi di cui all'articolo 2;

- farsi promotrice nei confronti di qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, di qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di Volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata,

previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.).

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo.

L'Associazione, in specifico il Consiglio Direttivo, si impegna ad osservare una gestione trasparente, corretta e responsabile dei fondi raccolti offrendo un resoconto accurato sulla destinazione dei fondi stessi a chiunque abbia contribuito o intenda contribuire alle finalità dell'associazione con offerte;

Per raggiungere le attività di cui sopra l'ODV potrà partecipare, sia alla costituzione che successivamente, alla formazione di reti o aggregazioni che perseguono finalità coerenti con il presente statuto.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- Quote associative e contributi degli aderenti;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
- Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di maggio.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato.

Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette) che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di nazionalità, genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, di orientamento sessuale, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'am-

missione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

La qualità di Socio si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 (trenta) giorni dall'eventuale sollecito scritto.

L'esclusione dei soci è proposta dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio, al quale sarà stata comunicata la decisione di esclusione, può ricorrere entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione al Consiglio Direttivo mediante raccomandata A/R inviata al Presidente dell'Associazione. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'assemblea.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associa-

to, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita;
- a segnalare l'impossibilità a partecipare all'Assemblea dei Soci (ordinaria e straordinaria), di persona o per delega, e alle attività dell'Associazione qualora dal loro operato dipenda il raggiungimento di obiettivi operativi dell'Associazione stessa.

Art. 8

Organi dell'ODV

Sono organi obbligatori dell'ODV:

a. L'Assemblea dei soci;

b. Il Consiglio direttivo;

c. Il Presidente.

Sono organi facoltativi dell'ODV, salvo che la loro nomina sia imposta dalla legge:

a. L'Organo di controllo;

b. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c. Il Collegio dei probiviri.

Art. 9

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 (tre) associati nelle Organizzazioni con meno di 500 (cinquecento) soci e più di 5 (cinque) associati nelle Organizzazioni con più di 500 (cinquecento) soci.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/te-

lematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vo-

ta. All'assemblea possono partecipare anche i collaboratori e/o persone esterne,

senza diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio ap-

positamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleg-

gere un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convo-

cata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta

richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con

comprovata ricezione, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine

del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda con-

vocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. L'assemblea

può essere convocata anche in luogo diverso rispetto alla sede associativa purché

in Italia.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso so-

no ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i

soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzien-

ti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale re-

dato da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo

stesso e dal Presidente.

Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può

prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, co-

munque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di par-

ticolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A

tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e se-

sto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convo-

cata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissio-

ne, la trasformazione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza

degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il nume-

ro degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione

del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non

votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla mag-

gioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'appro-

vazione del bilancio, entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.

117/2017;

- discute ed approva i programmi di attività;

- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventiva-

mente il numero e li revoca;

- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendo-

ne l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV;

- nomina e revoca l'organo di controllo;

- elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

delibera sull'esclusione dei soci;

- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;

- determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;

- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste

dall'art. 9.

Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 (nove) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 5 (cinque) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente ed il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea

provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato.

Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;

- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;

- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;

- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e pro-

getti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni sei mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno metà più 1 (uno) dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 (quattordici) avrà efficacia a partire dall'operatività del "Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 13

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Organo di controllo

L'Assemblea provvede alla nomina un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nomi-

nato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo

componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle di-

sposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilan-

cio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida

di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di controllo dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato fino a 5

(cinque) volte consecutive.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, an-

che individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiede-

re agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determina-

ti temi.

Art. 15

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne

ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione

legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i

soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabi-

li i membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio,

lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del

Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato fino a 5 (cinque) volte consecutive.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16

Il Collegio dei probiviri

Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili 5 (cinque) volte.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno 2 (due) componenti del Consiglio Direttivo, oppure di 5 (cinque) associati o di un associato interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno 2 dei suoi componenti.

Art. 17

Il Presidente onorario

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.

Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 18

Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19

Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82,

decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 20

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

In originale firmato:

Luca ROSSO

Daniela PAUTASSI Notaio (impronta del sigillo)